

OBBLIGO DI ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI

L'Agenzia delle Entrate della Valle d'Aosta ricorda ai proprietari/comproprietari che gli immobili produttivi di reddito, ancora individuati al Catasto Terreni come fabbricati rurali (e/o loro porzioni), sono soggetti all'obbligo di censimento al Catasto Fabbricati. Sono esclusi dall'obbligo gli immobili che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.

Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Aosta – Territorio provvede, in surroga al soggetto inadempiente con oneri a carico dello stesso, all'iscrizione in catasto.

RAVVEDIMENTO

Per il mancato accatastamento, sono previste sanzioni comprese tra un minimo di € 1032 ed un massimo di € 8264 ma, se il cittadino provvede autonomamente all'iscrizione in catasto, può beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso con un notevole risparmio sulle sanzioni, che, a titolo esemplificativo, passano **da** un importo compreso tra € 1032 e € 8264 **a** € 172.

Per verificare se il proprio immobile è inserito nelle liste di quelli da accertare, è sufficiente consultare gli elenchi presenti sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it alla pagina: *Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > fabbricati rurali*.

all'indirizzo <http://valledaosta.agenziaentrate.it/> o negli elenchi depositati presso il Comune in cui si trova l'immobile.

Nel caso in cui l'immobile si trovi in stato di collabenza e privo di collegamenti alle reti di gas, corrente elettrica, acqua, pur non essendo in presenza di obbligo normativo potrà essere proposto al Catasto come "Unità collabente F/2" (privo di rendita) mediante dichiarazione Docfa redatta da un professionista abilitato.

Nel caso l'immobile risulti diroccato (rudere) l'interessato potrà presentare apposita dichiarazione all'Ufficio per l'aggiornamento dei dati al Catasto Terreni.